



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.
dott.
dott.
dott.
dott.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente-relatore

DECISIONE

Premesso

- che, con provvedimento del 16 aprile 2014, l'Ufficio elettorale circoscrizionale dell'Italia centrale, presso la Corte di appello di Roma ha disposto la non ammissione alle elezioni per il Parlamento europeo del 25 maggio 2014 della lista recante il contrassegno "Pensioni & Lavoro" - "Associazione degli Italiani in Sud America", presentata dal partito "Pensioni e Lavoro - Associazione degli Italiani in Sud America";
- che l'esclusione di detta lista dalle prossime elezioni per il Parlamento europeo è stata motivata in ragione della mancata presentazione del minimo di sottoscrizioni necessarie (30.000 elettori) e dell'assenza di presupposti che giustificassero, in favore del partito "Pensioni e Lavoro - Associazione degli Italiani in Sud America", l'applicazione delle esenzioni da detto onere previste dall'art. 12 della legge n. 18 del 1979;

- che avverso l'anzidetto provvedimento di esclusione della lista il partito "Pensioni e Lavoro – Associazione degli Italiani in Sud America" ha proposto ricorso dinanzi a quest'Ufficio elettorale centrale nazionale, pervenuto in data odierna;
- che il ricorrente lamenta anzitutto la violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, per la mancata indicazione, nel provvedimento dell'Ufficio circoscrizionale ad esso notificato, rispettivamente, "del termine temporale e l'Autorità a cui è possibile ricorrere" e del responsabile del procedimento amministrativo;
- che, inoltre, ci si duole del ristretto termine di 24 ore per proporre ricorso, siccome previsto dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 18 del 1979, in difetto di coordinamento con l'ultimo comma dello stesso art. 13, che stabilisce un termine di 48 ore, così da far ritenere che il termine per la proposizione del ricorso dovrebbe essere quello di 48 ore;
- che, peraltro, la legge n. 18 del 1979 paleserebbe plurimi profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. "e degli artt. 99, 100, e 101 del C.P.C. per la tutela giurisdizionale del diritto di voto", nonché per l'introduzione della soglia di sbarramento del 4% ad opera della legge n. 10 del 2009, per l'obbligo delle liste "non privilegiate" di raccogliere 30.000 sottoscrizioni per ciascuna circoscrizione e per il trattamento di maggior favore concesso alle minoranze linguistiche francese, tedesca e slovena rispetto a quelle riconosciute con la legge n. 482 del 1999;
- che, infine - avendo la legge n. 270 del 2005 previsto l'esenzione dal presentare le sottoscrizioni per le minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni politiche ed avendo i partiti MAIE e USEI, espressione della minoranza linguistica italiana in Sud America ("come lo è la ricorrente "Associazione Italiani in Sud America che ha contribuito all'elezione della pattuglia sud-americana nel Parlamento italiano"), conseguito nelle elezioni politiche del 2013 un senatore e tre deputati - «il beneficio dell'esenzione delle firme non essendo destinato alle liste od ai partiti, ma più genericamente alle "minoranze linguistiche" rappresentate da Associazioni, anche politiche, appositamente costituite, ha determinato l'"Associazione Italiani in Sud America" ad avvalersi del beneficio dell'esenzione di cui alla legge 270/2005 ed in modo analogo traslarlo all'odierna competizione elettorale europea»;
- che, dunque, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia della disposta ricusazione della lista, nonché dichiararsi che la lista "Pensioni & Lavoro" - "Associazione degli Italiani in Sud America" è "esente dall'obbligo delle

sottoscrizioni”; in subordine, ha chiesto di “rimettere gli atti alla Corte Costituzionale” per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione al diritto fondamentale di elettorato.

Considerato

- che, quanto alle doglianze che evocano gli artt. 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, a prescindere dalla inapplicabilità al procedimento elettorale, in ragione delle caratteristiche di celerità che lo connotano, della citata legge, l’autorità competente a decidere sui ricorsi e i termini per la loro proposizione sono direttamente individuati dalla legge n. 18 del 1979, mentre l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non è comunque causa di nullità del provvedimento;
- che le doglianze sulla inadeguatezza del termine per proporre ricorso dinanzi a quest’Ufficio sono del tutto generiche e, in ogni caso, prive di effettiva incidenza sul diritto del ricorrente ad impugnare la decisione dell’Ufficio circoscrizionale, che è stato esercitato tempestivamente;
- che, peraltro, il termine per proporre ricorso è chiaramente di 24 ore, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della legge n. 18 del 1979, mentre il rinvio disposto dal terzo comma dello stesso art. 13 all’art. 23 del d.P.R. n. 361 del 1957 attiene, per un verso, alle “modalità relative alla presentazione dei ricorsi” (e, dunque, non già al termine per la loro presentazione) e, per altro verso, alle “modalità ed i termini per le decisioni degli stessi” e, dunque, al termine (di due giorni) stabilito per la decisione di quest’Ufficio elettorale centrale nazionale;
- che, quanto alle dedotte censure di legittimità costituzionale, esse potranno, semmai, essere fatte valere in sede giurisdizionale e non già dinanzi a quest’Ufficio elettorale centrale nazionale, che ha natura di organo amministrativo e difetta, quindi, di legittimazione a sollevarle;
- che nelle precedenti elezioni politiche per il Parlamento italiano e quello europeo non risulta essere stato ottenuto alcun seggio né da partiti con il contrassegno composito “Pensioni & Lavoro” – “Associazione degli Italiani in Sud America”, né da partiti con i contrassegni semplici “Pensione & Lavoro” e “Associazione degli Italiani in Sud America”;
- che, pertanto, il partito “Pensioni e Lavoro – Associazione degli Italiani in Sud America” - il quale non ha depositato sottoscrizioni di elettori a corredo della presentazione della lista esclusa - non può neppure godere di esenzioni da detto onere ai sensi dell’art. 12 della legge n. 18 del 1979, la cui disciplina esaustiva esclude, a tal

riguardo, la possibilità di applicazione analogica della legge n. 270 del 2005 invocata dal ricorrente medesimo;

- che, dunque, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, in data 18 aprile 2014.

I I Componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

18 APRILE 2014 M. 19.10